

Quaderni Coldragonesi

2

a cura di Angelo Nicosia

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag. 7
<i>Prefazione</i>	pag. 9
ROSALBA ANTONINI, <i>L'onomastica di un ceramista attestato a Fregellae. Sulle tracce del percorso verso la piena romanizzazione in una famiglia della diaspora italica</i>	pag. 11
ELISA CANETRI, <i>Osservazioni preliminari su un rilievo figurato dell'altare della cattedrale di Pontecorvo</i>	pag. 21
ANGELO NICOSIA, <i>Iscrizioni medievali di mastri e committenti nel Lazio meridionale</i>	pag. 29
FERDINANDO CORRADINI, <i>I toponimi del territorio del Comune di Rocca d'Arce riportati nel catasto murattiano (1815) con particolare riguardo a quelli del Comune di Colfelice</i>	pag. 49
COSTANTINO JADECOLA, <i>Passaporto per Pontecorvo</i>	pag. 65
BERNARDO DONFRANCESCO, <i>Il Grand Tour di Mariana Starke. Viaggio in carrozza da San Germano a Ferentino</i>	pag. 75
FERNANDO RICCARDI, <i>L'estirpazione del brigantaggio nella Provincia di Campagna</i>	pag. 87
GIOVANNA RAUCCIO, <i>Il Polverificio Militare di Fontana Liri: analisi architettonica e ricadute sull'assetto urbano</i>	pag. 103
RENATO CORSETTI, <i>Gl'arcesë parla l'arcesë: considerazioni non sistematiche su alcuni aspetti del dialetto di Arce</i>	pag. 113

PASSAPORTO PER PONTECORVO

Costantino Jadecola

Era il primo luglio 1463 quando gli abitanti di Pontecorvo inviarono due loro concittadini, Angelo de Spicula e Benedetto Masella, da Papa Pio II affinché manifestassero al Pontefice il loro desiderio di essere sottomessi a Santa Romana Chiesa. La richiesta, ovviamente, trovò l'accoglienza che meritava e alcuni giorni dopo, l'8 luglio, nello scenario del palazzo apostolico di Tivoli de Spicula e Masella trattarono l'affare con Antonio Piccolomini, vice gerente della Camera apostolica, Antonio Laziosi di Forlì, tesoriere pontificio e Niccolò da Lucca, chierico della stessa Camera. Come dire, viene messo nero su bianco.

“Con i commissari pontifici, il datario monsignore Lorenzo Roverella, vescovo di Ferrara, e monsignore Fortunato de Pellicanis, vescovo di Sarsina, vennero quindi trattati i capitoli di sottomissione, in forza dei quali, salvi i diritti feudali di Montecassino, venne riconosciuta la sovranità della S. Sede su Pontecorvo”¹.

Il giuramento di fedeltà e di obbedienza pronunciato da Angelo de Spicula e Benedetto Masella a nome dell'*universitas* di Pontecorvo sancì la conclusione delle formalità che Pio II, sempre in Tivoli, approvò il 10 dicembre 1463 con la relativa bolla “ad perpetuam rei memoriam”.

Iniziava così la storia di Pontecorvo *enclave* pontificia nel bel mezzo del territorio del regno di Napoli. Uno *status* che se da un lato fu favorito dall'appartenenza al governo del Papa, dall'altro subì le conseguenze di quell'isolamento. Una situazione, scrive Angelo Nicosia, “non sempre ben tollerata dai regnanti napoletani, [che] ne condizionò profondamente il tessuto politico, sociale e culturale. Ogni tipo di attività, formalmente regolata da numerosi

trattati e compromessi tra i due governi, era sottoposta alla singolare coesistenza di regole differenti: attività economico-commerciale dipendente da quella del Regno di Napoli e perciò in linea con leggi e regolamenti di quel governo; attività politico-amministrativa sottoposta alle leggi pontificie; ordine pubblico e militare soggetto alle occasionali esigenze dei due governi”².

È in tale contesto che si inquadrano alcune vicende verificatesi sul finire del secondo decennio del XIX secolo relative specialmente alle necessità di molitura dei pontecorvesi costretti per fruire di questo servizio a spostarsi nella vicina Aquino, cioè nel regno.

Non è che a Pontecorvo mancassero i mulini. Anzi. Ve ne erano ben cinque, “tre dei quali vengono animati coll'acqua detta della forma che si rendono nell'està, e fino al ritorno delle sorgive, non atti alla macina per mancanza di acqua. Due altri sono situati sul rio denominato il Riozzo i quali non possono macinare se non quando piovendo si riempiono le botti”: lo scrive Capece Minutolo, sotto-intendente del distretto di Sora, all'intendente della provincia di Terra di Lavoro (l'11 novembre 1816) precisando altresì che “il Comune di Pontecorvo dista da Aquino sole due miglia ed il suo territorio resta circoscritto da quelli dei limitrofi Comuni del Regno, dappoiché per portarsi questi abitanti nello Stato Pontificio debbono per farla breve traversare il Comune di San Giovanni Incarico. Sono stati per conseguenza i Pontecorvesi soliti a portarsi a macinare nel comune di Aquino i di cui mulini gli restano più vicini e comodi e l'abitudine da essi contratta è tale che anche nell'inverno, che i mulini della loro Patria sono animati dalle acque piovane, si portano a ma-

¹ FUSCONI 1998, p. 264.

² NICOSIA s.i.d., p. 7.

cinare in quelli di Aquino ove vanno ne' rimanenti mesi dell'anno"³.

Da tutto ciò, naturalmente, deriva un ritorno economico per il regno. Infatti, ci tiene ad evidenziare Capece Minutolo, "produce a noi questa macina il vantaggio dell'introduzione del grano e del granone che viene lasciato dai macinanti per la molitura che, attesa la numerosa popolazione di Pontecorvo ascende annualmente a più centinaia di tomoli."

Principato napoleonico tra il 1806 ed il 1815, Pontecorvo torna di nuovo tra i possedimenti dello stato della Chiesa quando questa, su decisione del congresso di Vienna (1° novembre 1814-8 giugno 1815), si vide restituire i suoi beni e ciò contro le aspettative dei Borbone che avevano non solo sperato ma anche compiuto qualche tentativo di annessione dell'ex-principato.

Presumibilmente la stagione napoleonica non era trascorsa invano e proprio per via della comune gestione e del principato e del limitrofo e circostante regno è da supporre che le relazioni tra loro siano state di molto facilitate se non addirittura integrate.

In una lettera inviata da Filippo Filippi e Gio(vanni) Francesco Sparagana, "pubblici rappresentanti di Pontecorvo", alle autorità pontificie (20 novembre 1815)⁴, ad esempio, si legge che "i pontecorvesi palesavano le amare conseguenze del 'bramato loro ritorno sotto il Legittimo Dominio' al quale contestavano il pesante tributo annuo di 8.576,28 ducati in confronto ai 4.400 dovuti al Murat e a quello ancora minore sotto Bernadotte e Napoleone."⁵ Ma, al di là degli altri aumenti, tra cui, quelli "della carta bollata, del Registro e libro d'Ipoteca", scrivono ancora Filippi e Sparagana (21 settembre 1816), "l'interdizione del Commercio col Regno di Napoli forma il dissesto totale dell'intera cittadinanza"⁶.

"Se infatti la distanza e l'impraticabilità delle strade non permettevano ai Pontecorvesi un facile commercio con lo Stato Pontificio⁷, d'altro canto

non meno difficile era commerciare con Napoli. Da tempo esisteva infatti in Pontecorvo una 'Dogana Regia' a cui bisognava pagare 'somme ben gravose per l'estrazione de' Generi nello Stato Pontificio, quali somme dai Ministri di quella dogana si passavano nella Cassa Reale'. Inoltre si pagava poi la Dogana 'uscendo dal Regno, al confine con Isoletta in terra di Arce'; e un'altra ancora si pagava a Ceprano 'come esteri all'ingresso Pontificio per l'introduzione ed estrazione de' Generi'⁸. Di conseguenza a Pontecorvo i beni di prima necessità si vendevano a prezzi esorbitanti.

"Questa insostenibile situazione si trascinava invariata da tempo; tranne infatti il periodo francese e soprattutto quello murattiano, che aveva aperte le frontiere, le difficoltà commerciali col Regno di Napoli c'erano sempre state e continue erano state le lamentele dei cittadini perché la S. Sede risolvesse il problema"⁹.

Sta di fatto che, qualche tempo dopo che è stata ripristinata la situazione qual'essa era prima della parentesi napoleonica, specialmente ai confini tra Pontecorvo e Aquino che, come si è detto, è il comune più prossimo all'enclave pontificia, viene a crearsi una conflittualità alla cui origine si pone lo *status* dell'enclave stessa che, in quanto Stato Pontificio, dovrebbe veder disciplinati i rapporti con il circostante e limitrofo Regno delle Due Sicilie secondo le norme cui sono improntate le relazioni tra stati ma che, per consuetudine, si svolgerebbero "alla buona", pare con il tacito assenso delle autorità napoletane per le quali, almeno per l'esportazione nell'enclave di certi particolari prodotti, Pontecorvo dovrebbe essere considerata come facente parte del Regno.

Un "principio" che, però, sembra non essere condiviso dalle guardie doganali di confine incaricate di controllare il transito tra i due stati di uomini, animali e merci che, pare di capire, non transigono, creando di conseguenza una diffusa inquietudine fra

³ A.S.CE, *Intendenza borbonica. Affari comunali. B. 2511*. Anche per le successive citazioni, ove non diversamente indicato.

⁴ A.S.FR, *Delegazione Apostolica*, b. 945, fascicolo 2367.

⁵ NICOSIA 1982, p.44.

⁶ A.S.FR, *Delegazione Apostolica*, b. 945, fascicolo 2363.

⁷ "Infatti intransitabili e 'totalmente guaste' le strade che collegano Pontecorvo a Frosinone e al resto dello Stato Pontificio. Inoltre, mentre 'la strada che da Roma conduce al Regno di Napoli per Frosinone è impraticabile... quella di Regno, fino al contatto

con la nostra, è bellissima e della miglior tenuta, oltre che questa presenta una maggiore brevità fino al punto di 36 miglia e tiene aperta la comunicazione colle parti le più commercianti del Regno'. (A.S.R., *Miscellanea di carte politiche riservate*, b. 45, fasc. 1613, Bollettino politico di Frosinone a dì 3.11.1816)"

⁸ "A.S.R., *Congr. Buon Governo. Atti per luoghi, serie II*, b. 3693, lettera del vice governatore di Pontecorvo G. C. Nota a mons. Brivio di Frosinone, 29.9.1803."

⁹ DI DEA 1982, p. 129.

quei cittadini che si muovono fra i due stati per mere esigenze di vita.

Insomma, che le guardie doganali non godano di eccessive simpatie è un dato di fatto piuttosto diffuso. Ma circoscritto almeno sino al 10 ottobre 1816 quando quelle di San Giovanni Incarico arrestano Giovanni Battista Amato, un cittadino di Pontecorvo, “mentre ritornava alla Patria colla farina di granone macinata in un Molino di Aquino” che dovrebbe essere quello “sotto la Chiesolina di S. Pietro, dove sta formando la mola il Dottor D. Pasquale Pelagalli”¹⁰, ovvero nella zona cosiddetta di San Costanzo, a fianco del quale esisteva un molino di proprietà di “Casa Reale” che un altro ancora ne possedeva non lontano dalla chiesa della Madonna della Libera, nell’area oggi occupata dalla cartiera, che sarebbero stati entrambi acquistati dallo stesso Pasquale Pelagalli il primo agosto 1818.

Era stato lo stesso sindaco di Pontecorvo a far sapere ai suoi concittadini attraverso un bando che, “per mancanza di acqua ne’ Molini di Pontecorvo”, era consentito “di potersi que’ Naturali portare a macinare nel Regno.” E così Giovanni Battista Amato aveva fatto mai pensando di venir fermato, addirittura arrestato, per essere quindi condotto, “colla bestia carica”, nella sede della dogana di San Giovanni da dove il giorno dopo sarebbe stato trasferito in quella di Sangermano. E, come se tutto ciò non bastasse, ad ulteriore danno per lui viene anche ad aggiungersi la decisione presa dalla “direzione de’ dazi indiretti” di mettere in vendita sia la giumenta di proprietà che la farina sequestrata.

Tutto ciò lo si apprende da quanto Giovanni Battista Amato scrive all’intendente della provincia di Terra di Lavoro quando è ormai circa un mese che si trova chiuso nelle carceri di San Germano. E, nella conclusione del suo appello ci tiene a ribadire che egli “non ha contravvenuto il divieto di estrazione. Ha portato il suo granone a macinare nel Regno, vi ha lasciata la molitura e riconduceva la farina in sua casa per dare alimento alla sua povera e numerosa famiglia, e ciò in seguito del bando colà

emanato e della mancanza di acqua ne’ Molini di sua Patria”.

Tutto ciò è in un certo senso confermato dagli stessi “pubblici rappresentanti la Pontificia Città di Pontecorvo Filippo Filippi, Giovanni Francesco Sparagana (Tommaso Ferdinandi, segretario)” i quali il 12(?) ottobre 1816 certificano che, “mancando assolutamente l’acqua nei Molini di questa Città, venne emanato bando che potessero questi Cittadini portarsi a macinare ne’ molini del limitrofo Regno, conforme si è praticato in ogni anno per tale mancanza d’acqua, essendo stati sempre questi stessi cittadini accolti con amore, e piacere ed utile delli stessi Molini del Regno”¹¹.

Ma gli stessi Filippi e Sparagana avevano non molti giorni prima (21 settembre 1816) diversamente spiegato la situazione al delegato apostolico di Frosinone scrivendo che i mulini di Pontecorvo “non sono sufficienti a macinare il grano e granturco, che serve per lo sfamo della popolazione, onde i cittadini si servivano anche in parte dei Molini del Regno, ne’ quali oltre di avere la farina di miglior qualità risparmiavano sul diritto della molitura, né erano rubati come lo sono dai molinari di questi nostri molini. Ora è stato interdetto a tutti i cittadini di non poter andar a macinar in tali molini sul pretesto che vi puol nascere della frode nella estrazione de’ generi”¹².

Una contraddizione bella e buona, una delle tante che s’incontrano in questa storia.

Comunque sia, Giovanni Battista Amato supplica l’intendente, “attesa la sua notoria innocenza”, di “farlo scarcerare, e restituire la farina e la giumenta”. Del resto, si legge in una lettera a sostegno di Amato scritta non si capisce da chi e indirizzata al giudice di pace di San Germano, “la sola fame di sua numerosa famiglia” indusse Giovanni Battista “a venir a macinare nel regno”. Del resto, “è egli un povero villano che non sa più di tanto. E, poi, “è venuto nel Regno per la via pubblica, e di pieno giorno”. Come dire: ha fatto le cose alla luce del sole.

¹⁰ CAYRO 1811 (II, p. 63).

¹¹ Tra gli altri documenti, c’è anche una chiara ed esplicita testimonianza resa da Vincenzo Bianchi “molinaro al servizio de’ molini del Sig. D. Pasquale Pelagalli”, il quale dichiara che “Giovambattista d’Amato di Pontecorvo ai dieci del corrente ottobre venne da Pontecorvo predetto con una salma di granodindia per

macinarla ne’ molini siti in Aquino; e che dopo avercela il medesimo Vincenzo Bianchi macinato se ne partì per ritornarsene in Pontecorvo, e giunto circa due tiri di schioppo a palla di qua del tenimento di Pontecorvo fu arrestato dagli sbirri della dogana”.

¹² A.S.FR, *Delegazione Apostolica*, b. 945, fascicolo 2368.

Che il modo di fare della “forza doganale” sia al di sopra delle righe è testimoniato anche da altri episodi che il sindaco di Aquino Gaetano Pelagalli¹³ si preoccupa di far conoscere al sotto intendente di Sora che a sua volta ne rende edotto l’intendente della provincia di Terra di Lavoro (8 aprile 1817): essa, “nel giorno 18 del passato Ottobre estorse ducati 15 a Vincenzo Caporosso per aver trovato le di lui pecore a pascolare in tenimento di Aquino. Costui non fece la dichiarazione al Sindaco di questa estorsione pria del passato marzo per il timore impostogli dalla forza suddetta. Avendo la stessa soggiunto che, in caso di rivela, si sarebbero contro di lui vendicati”.

Ancora, nel giorno in cui a Pontecorvo si svolge una piccola fiera, “l’enunciata forza si pose vicino al confine per depredare infatti ad alcune donne di Atina che si erano colà condotte per vendere delle ligacce di lana. Sotto pretesto di diligenziarle si presero una porzione di dette limacce”.

Ma non è finita. Sempre le stesse guardie doganali, “a Tommaso Antonio Bianchi di Arpino gli tolsero carlini quattro ed una sacchetta di tela” e “ad Antonio Matrara di Palazzolo gli tolsero una pagnotta di pane e dodici infilse di castagne delle quali ne fa l’istesso negozio”.

Ma è l’arresto di Giovanni Battista Amato e la sua successiva istanza che deve creare nell’immediato un diverso e maggiore scalpore se, il 18 ottobre, il sindaco di Aquino, Gaetano Pelagalli, figlio di Pasquale, il proprietario del mulino, scrive all’intendente della provincia di Terra di Lavoro per ribadire alcuni particolari. Innanzi tutto che il suo comune “è situato nella distanza di due miglia di Pontecorvo Comune dello Stato Pontificio che resta in mezzo delli domini di S. M. e non ha comunicazione alcuna collo Stato Romano”. Ne consegue che, scrive Pelagalli, “ai cittadini di Pontecorvo, ai quali manca la sufficienza delli molini per quella grossa popolazione, sono stati sempre soliti venire a macinare li di loro generi cereali in Regno; e siccome la macina si corrisponde col genere che si molisce, perciò i sudditi di S. M. possessori di macchine idrauliche vengono a introitare circa cinquanta tomoli di detti generi.

“Questa è una vera intromissione, e perciò non vietata, anzi garantita dal governo; ma, ciò non ostante, la forza armata delle Dogane di confine arrestano li Pontecorvesi che dopo macinato ritornano colle farine nelle di loro case, sotto pretesto di estrazione.

“Tal procedura nuoce agl’interessi dello Stato, e de’ particolari”, sottolinea Pelagalli, “e per ciò degna di essere dalla Vostra saviezza emendata col deliberare libero l’accesso de’ Pontecorvesi alli molini del Regno, e, ad ovviare qualunque frode, potrebbesi ordinare che quelli che vengono a macinare in Regno da Pontecorvo, siano tenuti a fare avanti l’autorità del luogo, ove è sito il molino, una dichiarazione della quantità portata a molire; onde nella asportazione non possa essere maggiore”.

Gli sviluppi del “caso Amato” arrivano molto in alto se, il 20 novembre 1816, all’intendente di Terra di Lavoro che aveva chiesto ai propri “superiori” chiarimenti “sull’esportazione di cereali per Pontecorvo, e Benevento, paesi appartenenti allo Stato Pontificio”, ovvero se “fossero o no compresi nelle generali determinazioni relativamente all’estrazione vietate all’estero”, la “Commissione incaricata della Sussistenza, e Regolamenti Annonarj della Capitale e del Regno” risponde che “l’esportazione de’ cereali per Pontecorvo sieno considerate come estrazione per l’Esterio; quelle per Benevento poi non sian riguardate come tali”.

Una risposta ben diversa da quella che alcuni giorni dopo lo stesso intendente si vede arrivare dal “Segretario di Stato Ministro dell’Interno” il quale, in data 30 novembre, scrive che “avendo rassegnato a S. M. le osservazioni da Lei fatte con rapporto del 20 dello spirante sugl’inconvenienti che nascevano dal considerarsi Pontecorvo come luogo Estero, relativamente all’esportazione de’ genere cereali, mentre quel territorio benché appartenente allo Stato Pontificio, è situato nel Regno, si è degnata la M. S. determinare a norma della di Lei proposta che il divieto dell’estrazione de’ cereali non fosse applicabile al luogo suaccennato, e dovesse considerarsi come fosse nel Regno.

“Nel parteciparle tal Sovrana determinazione per

¹³ Gaetano Pelagalli, nato ad Aquino nel 1788 ed ivi morto il 20 dicembre 1857. Figlio di Pasquale (1761-1821), il proprietario dei mulini, è fratello, tra gli altri, del canonico Luigi (1800-1 novembre 1879), che sarà vicario della diocesi di Aquino, nel 1843

promuoverà la realizzazione di una cartiera a margine del mulino presso la chiesa della Madonna della Liberà che, come questo, sfrutterà la forza idraulica prodotta dalla caduta delle acque della Forma.



Il territorio di Pontecorvo agli inizi del XIX sec. (Atlante Rizzi-Zannoni)

l'adempimento nella parte che la riguarda", assicura il segretario di Stato, "le soggiungo di averne data comunicazione anche al Sig. Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri affinché avesse fatti gli uffici convenienti presso il Governo Pontificio onde si tolga la proibizione, ch'Ella nel citato suo rapporto mi disse aver quel governo fatta agli abitanti di Pontecorvo d'introdurre generi nel Regno".

In sostanza, due pareri decisamente contrastanti tra loro che non chiariscono un bel niente. Cosicché il problema permane; anzi, si aggrava.

Se per l'immediato il mancato reperimento della specifica documentazione non consente di sapere cosa accada, soprattutto se il buon Giovambattista Amato riacquisti la libertà e torni in possesso della sua giumenta e della farina, tempo dopo, invece, esplose un nuovo caso destinato ad avere ben maggiore risonanza.

È il 15 marzo 1817 quando "una Brigata di forza composta dal brigadiere Michele Fasetti e dalle guardie doganali Alessio Volpe e Gioacchino Quadrini comandata per sorvegliare i confini del Regno giunse alla colonnetta propriamente nel luogo detto 'I Saudoni'. Arrivata la forza nella detta posizione", avendo visto alcuni che, provenendo da Aquino con i somari carichi, secondo una prassi ancor oggi in auge, "la brigata suddetta si imboscò" per poi sorprendere quei viandanti "poco lungi di arrivare al limite", cioè al confine.

Una volta bloccati i viandanti, la brigata chiese loro da dove venivano, cosa portavano e dove erano diretti. E quelli risposero: "veniamo dal macinare il granone dal molino di Aquino di proprietà di quel Sindaco Signor Pelagallo, e portiamo la farina di detto granone che abbiamo macinato e siamo diretti per Pontecorvo ed indi andremo al Pico; la forza suddetta domandò ai medesimi conduttori dove avete preso il suddetto granone e gli hanno risposto che l'avevano comprato in Sangermano ducati trenta. La detta forza, alle risposte dei conduttori suddetti gli disse voi siete in contravvenzione, bisogna che venite al Burò di Sangermano. Stradatasi la forza coll'arresto, e detti conduttori, arrivati poco lungi dal luogo di partenza hanno veduto un conduttore che se colui portava un cavallo carico. La detta Brigata quando lo vide che si era diretto per Pontecorvo, gli si fece avanti, gli domandò da dove vieni, cosa porti e per dove sei diretto, il conduttore suddetto rispose che veniva da Sangermano dove aveva venduto una soma di greta ordinaria (*sic!*), e che portava una soma di lupini, che l'aveva caricata in Aquino, ed era diretto per Pontecorvo Stato Estero. Il Brigadiere Fasetti sudetto, avendo inteso la risposta del sudetto conduttore gli disse che si fosse unito con i detti quattro somari perché lui era in contravvenzione e che si portasse nel Burò di Sangermano." Intanto la notizia degli arresti era giunta ad Aquino provocando l'immediata reazione del sindaco Pela-

galli, all'epoca non ancora trentenne, il quale, alla testa di una trentina di uomini "con armi da fuoco" - ma in altra fonte si parla di "molta gente di detto luogo senz'armi"¹⁴ - si reca "incontro alla forza doganale che conduceva gli arrestati" che viene raggiunta "nel mentre passava una cupa".

Al brigadiere Fasetti che "disse alto 'in nome della legge noi siamo impiegati doganali di Sangermano'", per tutta risposta "il detto Sindaco colla sua gente (...) pose in libertà i generi arrestati con i mezzi di trasporto, disarmò la Brigata sudetta, bastonò il detto Sindaco Pelagallo la Guardia Volpe e la Guardia Quadrini perché quest'ultimo non si voleva far disarmare ed indi gli fece condurre nel pubblico carcere di Aquino dove rimasero parte del giorno 15 e la notte seguente del giorno 16" per essere poi trasferiti, il mattino successivo, accompagnati "dal Sergente della Legione di Aquino" a Sangermano per essere dati in consegna a quel giudice di pace.

Diversa da questa versione dell'accaduto, che viene resa dal direttore "de' Dazj Indiretti" di Capua il 22 marzo 1817 all'intendente della provincia di Terra di Lavoro, quella fatta allo stesso intendente due giorni dopo dal "Sotto-Intendente del Distretto di Sora", V. Corcioni. Che scrive: "vengo dall'essere informato dal Sindaco di Aquino che Giovanni Grossi, Antonio Landolfi, Giovanni Caparella (ma forse Caparelli, *nda*) ed Angelo Abatecola del Pico, il dì 15 del corrente avendo comprato del granone e quindi fattolo macinare ne' Molini di Aquino per condurlo in farina nella di loro patria, giunti un tiro di schioppo lontano da' Molini, e propriamente nel sito detto Sopra la Fornace strada che conduce al Pico, vennero fermati da tre individui, che hanno asserito di appartenere alla Forza Armata della Dogana di S. Germano, prendendosi i medesimi gli animali, co' rispettivi carichi di farina, ed invece di riprendere la strada di Aquino onde portarsi in Sangermano, presero una strada segreta denominata la via Cupa, ch'è sita in qualche distanza dal Comune.

"I detti quattro individui, cioè Landolfi, Caparella, Abatecola e Grossi, si condussero dal Sindaco dolendosi di questo arbitrario procedere, essendosi veduti privi di loro animali, e generi, in mezzo della pubblica strada, senza aver commesso alcun delitto.

"Il Sindaco penetrato delle vive istanze di quest'infelici, e presa conoscenza di un tale attentato, invitò il Sergente della Legione, e la Guardia di Sicurezza, ad andar con lui onde riprendere gli animali col genere.

"Infatti avendo sopraggiunto li tre asserti soldati di dogana nella flagranza ne procedé all'arresto e quindi gl'inviò al Giudice del Circondario in union del verbale, ad oggetto che lo stesso potesse procedere contro di essi a termini della legge".

Dalla stessa lettera del sotto intendente si apprende poi che, di lì a qualche giorno, "li tre asserti soldati di dogana" sarebbero stati "abilitati fuori dal carcere" mentre, invece, "il Sindaco attendea di sentir castigati questi soggetti come perturbatori della quiete di quelle adiacenze". Questa scarcerazione dei tre sarebbe stata accolta "con dispiacere" dal sindaco Pelagalli, "avendolo [ciò] compromesso personalmente". Infatti, "egli mi assicura", scrive ancora il sotto intendente, "che l'enunciata forza doganale abbia eruttate delle proposizioni che lo fa temer della vita e delle quali dovrebbe, a mio credere, prendersene conto, essendo state pronunziate in presenza di Francesco di Branco, Pietro Gizzi, Pietro Antonio Fardi ed altri".

Intanto, il 5 aprile 1817 il giudice di pace di San Germano, Carlo Petrolini, informa l'intendente di Terra di Lavoro, di aver dovuto desistere dall'incarico "che me aveva dato il Sig. Procuratore Generale presso la Corte Criminale della Provincia", cioè di indagare su quanto era accaduto ad Aquino.

"Ma quando mai!", ribatte il procuratore in una lettera indirizzata all'intendente (10 maggio): "Ha sognato il Giudice di pace di S. Germano che egli di mio ordine abbia dovuto alzar mano alla verifica dei fatti rapportati in diverso aspetto dal Direttore de' Dazi Indiretti e dal Sotto-Intendente di Sora sulla ribellione avvenuta in Aquino nel mentre la forza doganale voleva colà arrestare talune persone in contrabbando. Debbo farle conoscere che in vista di lettera di esso Direttore scrissi il 19 del mese stesso al detto Giudice nel seguente modo: 'Il Sig. Direttore dei Dazi Indiretti mi ha fatto conoscere che nel mentre la forza Doganale nel giorno 15 andante voleva procedere all'arresto di talune persone in

¹⁴ Lettera del 5 aprile 1817 del giudice di pace di San Germano

all'intendente di Terra di Lavoro.

contravvenzione, alcuni naturali di Aquino vi si opposero colle armi, ed ebbero luogo diversi colpi di fucile uno dei quali ferì la guardia Alessio Volpe ed un altro ferì il Guardabosco Gabriele Mollica.

“Trattandosi di affare di un contrabbando qualificato, per la circostanza di essere stato sostenuto colle armi, si appartiene la cognizione della causa alla Corte Criminale. Mi dovete a posta comunicare (?) quali passi abbiate esitati su quest’oggetto’.

“Non potendo quindi difficultarsi che la circostanza degli alternati colpi di fucile tra la forza Doganale ed i naturali di Aquino dia all’avvenimento il carattere di misfatto, ossia di contrabbando qualificato, a’ termini dello statuto penale, provvisoriamente in vigore dal 26 Gennaio 1810; è da concludersi che la cognizione dell’affare si appartenga esclusivamente alla Corte Criminale, come io feci conoscere al Giudice suddetto”.

A seguito della presa di posizione del direttore dei dazi indiretti, con la quale questi “doleasi che dal sindaco di Aquino fossero state commesse delle soverchierie con abuso di potere a segnocché avesse non solamente eseguita l’esimizione di alcuni arrestati per contrabbando dalle guardie Doganali, ma altresì di aver bastonate le guardie istesse”, nella vicenda interviene l’intendenza della provincia di Terra di Lavoro (Ufficio Affari Interni) che il 17 maggio, sulla base delle informazioni acquisite dal sotto intendente di Sora il 22 marzo, informa della cosa il “Segretario di Stato degli Affari Interni specialmente perché la procedura in atto conto il Sindaco di Aquino da parte del Giudice di pace di San Germano sia stata trasferita presso la Corte criminale.

“Sarebbe stato conveniente”, scrive l’intendente, “che mi si fosse data conoscenza di un procedimento, mercé del quale veniva tradotto in giudizio un funzionario amministrativo (...) su del quale nessuna altra autorità civile giudiziaria, o militare, potea esercitar giurisdizione per le mancanze in officio.

“Che io doveo supporre ché la Corte Criminale prendesse parte in questo procedimento senza intelligenza del Governo, giacché nessuna delle Reali Segreterie di Stato mi avea fatto l’onore di raggiuagliarmi, che si stava procedendo contro il Sindaco di Aquino dalla detta Corte Criminale.

“Con questa occasione ancora mi ha fatto un do-

vere di far risovvenire al divisato Magistrato essere i funzionari dell’Amministrazione Civile sotto la garanzia della Legge nell’esercizio delle loro funzioni e quindi non poter essere tradotti in giudizio con qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto, o misfatto commesso in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni, se non doppoché il procedimento contro di essi sia stato autorizzato da S.M. sulla proposizione del Ministro dell’Interno, da cui dipendono.

“Io ignoro qual’impressione sia per fare sul predetto magistrato il mio officio; ma è mio dovere rassegnare a V.S. qual dissesto porterebbe nell’Amministrazione se senza le formalità previste dalla legge fosse posto in istato d’accusa un Sindaco il quale a richiesta dei suoi amministrati, ad oggetto di mantenere la tranquillità nel suo tenimento e di frenare le notorie oppressioni de’ soldati doganali sulle quali ricevea delle continue doglianze, avesse liberato i quattro individui dalle oppressioni istesse, avesse arrestati gli oppressori colla forza pubblica, di cui egli dispose in forza della legge de’ 12 Dicembre 1816 già prelodata, senza essere almeno inteso, e senza intelligenza, benché menoma, dell’Intendente”.

Quello stesso 17 maggio l’intendente di Terra di Lavoro scrive anche al regio procuratore presso la corte criminale di Terra di Lavoro Luigi Calenda sempre a proposito della vicenda in cui è coinvolto il Sindaco di Aquino: “Io avrei dovuto essere nella ferma credenza che trattandosi di tradurre in giudizio un funzionario amministrativo immediatamente dipendente dall’Intendente e dal Consiglio d’Intendenza, e su del quale nessun altra Autorità Civile, Giudiziaria, o Militare, può esercitare giurisdizione, come si spiega la legge del 12 dicembre 1816 all’articolo 137, io avessi dovuto aver almeno conoscenza che si era ordinata questa procedura, benché per canale di alcuna Segreteria di Stato la Corte Criminale ne avesse ricevuto l’incarico.

“Ma perché veggio che dagli Agenti Doganali si procura d’involgere nell’ombra del mistero una cosa così semplice, e d’altronde da nessuna delle Segreterie di Stato mi è stata data conoscenza d’essersi disposta la suddetta procedura contro il Sindaco di Aquino, stimo mio dovere, Sig. Procuratore Regio”, scrive l’intendente, “di farla risovvenire della garanzia accordata dalla legge ai funzionari dell’ammini-

strazione civile, nell'esercizio delle loro funzioni, i quali perciò non possono essere tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto, o misfatto commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, se non dopocché il procedimento contro d'essi sia stato autorizzato da S.M. sulla proposizione di S.E. il Signor Segretario di Stato Ministro dell'Interno, da cui dipendono”.

La risposta del procuratore Luigi Calenda non si fa attendere e in data 24 maggio risponde all'Intendente: “Io di quest'affare non ebbi altra notizia che da' rapporti del Giudice di Pace e de' capi dell'Amministrazione doganale. Questi ultimi mi prevennero che l'avvenimento doveva liquidarsi da un Giudice di questa Corte e che ne avean fatte le loro rappresentazioni che io credei vere dacché mi furono manifestate le risposte fatte dal Ministero di Giustizia a quello delle Reali Finanze.

“Per far che gli atti non ne rimanessero vulnerati pria di risolversi l'occorrente su la persona dell'Inquisitore, stimai di richiamarli; molto più che dall'accanimento mi avvidi che la faccenda contener dovea più fantasia che realtà.

“L'aver chiamato gli atti, non importa, com'Ella dice, che io abbia sottoposto a giudizio un funzionario amministrativo che immediatamente dipende dall'Intendente.

“La legge emanata al tempo dell'occupazione militare spiegata quindi dal decreto del 12 dicembre 1816 e da una lunga ministeriale del ministero della Giustizia mi è troppo nota. Io la prego a distinguere Istruzione da Giudizio.

“Tutti quegli Impiegati amministrativi, o altri che godono il privilegio della garanzia, non possono esser tradotti in giudizio senza il permesso di S.M. o dei suoi Ministri a seconda del loro grado.

“Ma ella ben sa che contro tutti indistintamente si può istruire, e quando poi si è al caso di spedire un mandato di arresto ch'è il momento di condurre l'impiegato al giudizio, allora è necessaria quella facoltativa della quale le leggi fanno motto.

“Che altro ho fatto io, se non che richiamare le prime carte che riguardavano l'avvenimento? Per quale altro oggetto le ho chiamate se non per quello dell'istruzione? Se tanto è, non credo mica di aver trasgredita la legge, e i suoi precetti.

“Quindi la prego a credermi sempre rituale nella

spedizione degli affari, quando la memoria non m'inganna, e più che rituale quando si tratta dell'accordo con un intendente che io stimo assai”.

Intanto la piega presa dagli avvenimenti suggerisce al sindaco di Aquino di ricordare ai suoi superiori che se lui ha agito come agito è perché le disposizioni ricevute, in particolare la “ministeriale” del ministero dell'Interno del 30 novembre 1816, ribadivano che “Pontecorvo quantunque appartenente allo Stato Pontificio, riguardo all'esportazione de' generi cereali non fusse considerato come stato estero ma che essendo il suddetto luogo situato nel Regno il divieto di esportazione non era applicabile a Pontecorvo, e dovea considerarsi come fosse nel Regno”.

Del resto, lo stesso sottintendente di Sora il 7 febbraio appena passato, scrive Gaetano Pelagalli, “mi ordinò di dare le disposizioni che non fossero molestati i Pontecorvesi li quali venisse a macinare le loro granaglie nei molini del Regno.

“Non ostante tali replicati ordini, sempre disprezzati dalla guardia doganale, ieri (la lettera è del primo giugno 1817, *nda*) da questa furono arrestati non solo alcuni Pontecorvesi, che si erano portati qui a molire li loro granoni, ma benanche alcun individui del Pico, che, comprato il granone in S. Germano, macinatolo qui lo conducevano in farina nella loro patria.

“Questi sono li soliti sconcerti che si commettono dalla forza doganale, ai quali ho cercato porre riparo con replicati miei uffici, ma tutto è stato inutile”.

In seguito a questa lettera, dall'ufficio dell'intendente viene chiesto al sindaco Pelagalli “se li Picani, e Pontecorvesi arrestati dalla forza doganale lo furono per voluta estradizione, o per violazione dei diritti doganali”.

Secondo Pelagalli, che scrive il 17 giugno, “l'arresto fatto de' Picani e Pontecorvesi, non può riguardarsi per estraregnazione per riguardo ai Picani perché il Pico è un comune di S.M ed il portarvi roba da S. Germano, ed altri luoghi, è una circolazione interna nonostante che passino per Pontecorvo che deve riguardarsi come Regno; non lo è finalmente per i Pontecorvesi, perché oltre di essere il territorio di Pontecorvo assimilato al Regno essi effettivamente col venire a molire non vi estraggono cosa,

ma riportano li di loro cereali in farina dopo aver pagato il diritto di molitura, per cui tale traffico deve riguardarsi piuttosto intrusione, che estrazione.

“Da tutto ciò ne risulta non potervi essere violazione di diritti doganali dalla circolazione che li Picani e Pontecorvesi fanno colle altre parti del Regno, atteso che la più volte nominata Ministeriale illimitatamente ordina che Pontecorvo dovesse considerarsi come fosse nel Regno, né in essa vi è la clausola ‘salvi i diritti Doganali’ la quale dalla somma saviezza ed avvedutezza del Ministero non vi si è posta perché avrebbe tagliata la circolazione interna della sponda sinistra e destra del fiume Liri per esservi in Pontecorvo il solo ponte di pietra che apre la comunicazione fra di esse”.

Nonostante tutto, però, la forza doganale continua ad arrestare chi da Pontecorvo si reca a macinare ad Aquino: altri casi vengono infatti denunciati dal sottintendente di Sora, il consigliere provinciale Carlo M. Tuzi, all'intendente il 19 settembre 1817 sempre “sotto pretesto di potersi fare dell'estraneazione nel ricondurre lo stesso genere in Pontecorvo in farina.

“Quanto assurdo sia questo principio, Ella nella Sua Saviezza può ben comprenderlo, dappoiché nel condurre i Pontecorvesi le loro granaglie ne' Molini del Regno per ridursi in farina, recano del vantaggio, e non del danno, mentre o lasciano del denaro per diritto di molitura o una porzione del genere per quest'oggetto; ed essendo Pontecorvo una popolazione di Semila e quasi priva di Molini, è utile per il bene del Distretto che quegli abitanti venghino a macinare nel Regno”.

Cosa accada nell'immediato, s'ignora. I successivi documenti sono, infatti, di un paio di anni dopo. Il primo di essi, del 21 agosto 1819, si riferisce alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il sindaco Pelgalli che il ministero dell'Interno rivolge all'intendente di Terra di Lavoro su iniziativa della Gran corte criminale di Santa Maria Capua Vetere.

Il successivo coinvolgimento del comune di Aquino, cui l'intendente si rivolge per contattare il sindaco imputato Pelagalli, crea sconcerto nel “secondo eletto funzionante da Sindaco” Rocco Bonanni il quale non esita a far sapere (6 settembre) al suo interlocutore che l'imputazioni non riguardano

la sua persona bensì “riflettono la persona di D. Gaetano Pelagalli che trovasi destituito dalla carica da otto mesi a questa parte, e per le anzidette imputazioni trovasi tradotto nella Corte Criminale di S. Maria dove sta presentemente in seguito di ordine d'arresto dato fuori dalla sudetta Gran Corte”.

Questa informazione del sindaco Bonanni viene smentita nel giro di una decina di giorni dallo stesso Gaetano Pelagalli che evidentemente non si trova in stato di arresto se il 16 settembre, da Aquino, scrive all'intendente dicendo di aver saputo “da estranee persone ch'Ella per ben due volte abbia avuto la compiacenza” di contattarlo “scrivendo a questa Amministrazione comunale”, la quale, però, si è ben guardata dall'avvertirlo. Questo modo di fare, è la conseguenza, scrive Pelagalli, che evidentemente è un tipo che le cose non le manda a dire, della politica del sotto intendente Curcioni il quale “ha ripiene le Amministrazioni comunali di gente immorale” come, appunto, il secondo eletto Rocco Bonanni, che altri non è, precisa Pelagalli, che “un omicidario assoluto”.

Quanto al motivo della sua imputazione, dopo aver lungamente riferito su ciò che accadde il 15 marzo 1817 e del perché del suo intervento sulla base delle disposizioni ricevute, Pelagalli afferma: “Gli agenti doganali, che agivano nella piena scienza della legge, e che volevano profittare sotto pretesto di questo, mi risposero con modi indecenti, e che arrecavano pubblico oltraggio al mio carattere, che allora rivestivo, mi credei autorizzato, e per li miei poteri e per le mie funzioni che allora reggeva, e per la flagranza, e notorietà onde il delitto veniva commesso, a farli tradurre scortati dalla guardia di sicurezza al corpo di guardia di Aquino, ove senza custodia si trattennero pel corso della notte, e ne partirono senza ostacolo nella mattina seguente; intanto per rendere maggiormente cauti gl'interessi dell'amministrazione feci consegnare li generi a persona sicura, come rimangono tuttora conservati.

“Questo avvenimento, che viene motivato da atti criminosi dalla forza doganale, che recava in effetto violenza alla proprietà fuora i casi, anzi in presenza di divieto della legge, e costituiva per se stesso una flagranza in atti di abuso di potere”.

Il 25 settembre Carlo Mariano, “pubblico serviente” del comune di Aquino, notifica a Gaetano

Pelagalli la convocazione da parte dell'intendente ma il 30 ottobre la questione non deve essere stata ancora risolta se il ministero si vede costretto a sollecitare una risposta alla sua precedente richiesta. Come questa storia si concluda, è cosa destinata a rimanere avvolta nel mistero. La documentazione, infatti, non va oltre le cose di cui si è detto. S'ignora, cioè, se Gaetano Pelagalli viene considerato colpevole del reato ascrittogli o se, invece, riesce a farla franca. Sta di fatto, tuttavia, che a marzo del 1823, stando alle carte reperite, egli è di nuovo al vertice dell'amministrazione comunale di Aquino che, nel frattempo, è stata gestita dal già ricordato Rocco Bonanni.

BIBLIOGRAFIA

- CAYRO 1811 = PASQUALE CAYRO, *Storia sacra e profana di Aquino e sua diocesi*. Presso Vincenzo Orsino. Napoli, 1811.
- DI DEA 1982 = MARIA CATERINA DI DEA, *Pontecorvo ed il moto del 9 luglio 1820*. In *Quaderni n. 2* a cura dell'Associazione Culturale 'Liris', Museo Civico, Pontecorvo 1982.
- FUSCONI 1998 = GIAN MICHELE FUSCONI, *Pontecorvo. Appunti e documentazione per una storia della Città e della Chiesa Puntis Curvi dalle origini alla fine del Medioevo*. Montecassino 2003 (Archivio storico di Montecassino. Studi e documenti sul Lazio meridionale, 7).
- JADECOLA 1999 = COSTANTINO JADECOLA, *Novità per la bassa valle del Liri: la cartiera Pelagalli di Aquino*. In *L'Inchiesta (La Cantina)*. Anno VI, numero 15. 11 aprile 1999, p.15.
- JADECOLA 2000 = COSTANTINO JADECOLA, *I mulini della Forma*. E.d.A., 2000.
- NICOSIA s.i.d. = ANGELO NICOSIA, *Pontecorvo agli inizi dell'Età liberale*. Pontecorvo, s.i.d.
- NICOSIA 1982 = ANGELO NICOSIA, *'La Costituzione' di Bernadotte per il principato napoleonico di Pontecorvo (1806-1815)*. In *Quaderni n. 2* a cura dell'Associazione Culturale 'Liris', Museo Civico, Pontecorvo 1982.